

# Fino a quando devo mantenere mio figlio?

Una questione sempre più discussa nelle famiglie d'oggi

Avv. Alessia Salvalaggio

Quante volte i genitori si lamentano del fatto che i figli, seppur maggiorenni, continuano a vivere "sulle spalle di mamma e papà"? Si parla di "bamboccioni", di ragazzi che non vogliono, o non possono, allontanarsi dalla casa familiare. Le cause di tale fenomeno possono essere molteplici: la crisi economica che imperversa, la difficoltà di trovare un lavoro stabile e anche la mancanza di volontà di rimboccarsi le maniche e provare ad arrangiarsi. Molti genitori, siano essi separati o meno, si chiedono se esista (e nel caso quale sia) un termine oltre il quale non sono più tenuti a dover mantenere i figli ormai maggiorenni.

Tenteremo di rispondere a tale interrogativo rifacendoci ad alcune sentenze della Corte di Cassazione e alle norme del Codice Civile. Sia la Costituzione che il Codice Civile dettano una regola chiara: il dovere dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli. La legge non pone un termine esplicito a tale dovere, ma la prevalente dottrina e giurisprudenza hanno tratto la regola che l'obbligazione di mantenimento della prole non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere determinato a priori, è stato fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del relativo titolo, oppure con l'avviamento dei figli ad una professione, ad un'arte o ad un mestiere che fosse rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia. In sostanza l'obbligo di mantenimento non può protrarsi "sine die", ma trova un limite logico e naturale con il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, ovvero quando quest'ultimo è stato messo nelle condizioni di poter essere economicamente sufficiente, senza averne, però, tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

Ma quando si può dire che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica? La Cassazione ha chiarito che ciò si verifica quando il figlio percepisce un reddito corrispondente alla professionalità acquisita connessa

allo svolgimento di un'attività lavorativa remunerata (o quantomeno all'avvio della stessa) con prospettive concrete tali da assicurare al figlio maggiorenne un introito sicuro e stabile per l'avvenire, o meglio un lavoro stabile che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso o, ancora, quando abbia ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbia inteso approfittarne. Tale ultima fattispecie si è verificata in concreto quando un genitore si è rivolto all'Autorità Giudiziaria perchè il figlio maggiorenne aveva completato gli studi universitari laureandosi all'estero ed ivi aveva conseguito anche l'abilitazione all'esercizio di una professione. Il Giudice ha concluso per la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore in quanto il figlio era stato posto nelle condizioni di guadagnarsi da vivere autonomamente senza dover ulteriormente gravare sui genitori.

Ed ancora, il matrimonio della figlia può far cessare l'obbligo di mantenimento del genitore? In tal caso il genitore dovrà provare che in seguito alla celebrazione del matrimonio si è costituita una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente, ossia dovrà provare la capacità di mantenimento del coniuge della figlia. Viceversa se il genitore non sarà in grado di provare le circostanze sopra evidenziate, rimarrà obbligato al mantenimento della figlia che magari sia ancora studente universitaria, convivente



con il genitore e non abbia raggiunto l'indipendenza economica neppure con la mera celebrazione del matrimonio (ad es. perchè anche il marito è studente universitario e non lavora).

Il genitore che vorrà essere esentato dall'obbligo di mantenimento dovrà, in tale ultimo caso, provare che il mancato svolgimento di un'attività professionale dipende da un atteggiamento di inerzia della figlia ovvero di rifiuto ingiustificato ad avvalersi del titolo.

**“In sostanza l’obbligo di mantenimento non può protrarsi “sine die”, ma trova un limite logico e naturale con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio”**

Anche la mera disponibilità di un deposito a risparmio o di conto corrente, o il possesso un'autovettura, non consentono l'indipendenza economica del figlio in quanto si tratta di beni del tutto precari, suscettibili di venir consumati pure indipendentemente dalla stessa possibilità di utile reimpiego. In conclusione, a riprova del fatto che la tutela della prole non possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo, al di là dei quali si risolverebbe in una "vera e propria forma di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori anziani", si precisa che nel momento in cui il figlio si sia reso autonomo non sono più ipotizzabili né un suo rientro o una permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, né può essere ripristinata la situazione di particolare tutela che la legge ha predisposto per quei figli che una forma di autonomia non hanno ancora conseguito per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali.

Tale soluzione si spiega per il fatto che un'avvenuta stabile collocazione nel mondo del lavoro sta a dimostrare la ricorrenza sia di requisiti personali e/o ambientali e quindi la non sussistenza dei presupposti per un'ulteriore applicabilità della normativa di favore di cui si è detto sopra. Nel caso, però, in cui intervenga la perdita della conseguita indipendenza economica, e tale perdita non risulti imputabile al soggetto che la subisce, il nostro ordinamento riconosce comunque una forma di tutela che è quella del diritto agli alimenti.